

**N. 03970/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01217/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2014, proposto da:

Luciano Mario Sardelli, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani e Giulio Petruzzi, con domicilio eletto presso Sticchi Damiani Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, n.78;

***contro***

Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce e Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso Regione Puglia Delegazione Regionale in Roma, via Barberini, n.36;

***nei confronti di***

Servizio Regionale Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione della Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI SEZIONE II n. 00969/2013

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani e Di Lecce;

1. Il dottor Luciano Mario Sardelli, medico pediatrico di libera scelta nell'ambito del Distretto n.3 della Asl BR che comprende anche il Comune di Ceglie Messapica, convenzionato con il Servizio sanitario, impugnava davanti al Tar Puglia, sede di Bari, la determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione n. 461 del 17 novembre 2011, avente ad oggetto: *“Ambiti carenti di Assistenza Specialistica Pediatrica – Zone Carenti Straordinarie rilevate ai sensi del co. 2 art. 7 ACN 8/7/2010 e co. 4 art. 27 Accordo integrativo regionale con DGR 2290 del 29/12/2007 pubblicato sul BURP n. 10 del 18.01.2008”*, con i relativi allegati (elenco delle individuate zone di carenza straordinaria, compresa quella nell'ambito del Comune di Ceglie Messapica; bando per l'assegnazione della zone).

Impugnava altresì il presupposto verbale della riunione del 15 novembre 2011 del Comitato Permanente Regionale con cui erano stati stabiliti i criteri per l'individuazione delle zone carenti, richiamati poi nella determina n. 461/2011.

Il ricorrente evidenziava che il numero di cittadini residente nel Comune di Ceglie M. di età compresa tra 0 e 6 anni era pari a 1055 mentre nel comune

di San Michele Salentino, distante meno di 10 Km, era presente altro pediatra di libera scelta con un numero di pazienti in carico di 714, al disotto della soglia fissata dalla contrattazione collettiva statale regionale quale massima di scelta. Nel Comune di Carovigno distante 13 Km da Ceglie erano presenti due pediatri con scelte rispettivamente di 800 e 674 pazienti numero inferiore alle soglie fissate dalla normativa in materia.

Nonostante l'evidente carenza di esigenze assistenziali nel Distretto 3 la regione Puglia, con la determina regionale n.461/2011, individuava in via straordinaria un ambito carente di assistenza assistenziale pediatrica anche nel comune di Ceglie M. e cio', nonostante il Comitato aziendale della Asl Br nella riunione del 14.11.2001 non avesse rappresentato alcuna necessità assistenziale ulteriore nel Distretto.

Il ricorrente prospettava avverso gli atti impugnati le seguenti censure:

- 1) incompetenza perché la procedura di individuazione delle zone carenti era di competenza dell'azienda sanitaria mentre la regione aveva in materia solo una funzione consultiva;
- 2) incompetenza perché comunque la pubblicazione delle zone carenti doveva essere preceduta da una contrattazione con le associazioni sindacali con un accordo integrativo regionale;
- 3) violazione dell'articolo 39, comma dodicesimo, dell'accordo nazionale in quanto non ricorrevano i presupposti per ritenere carente la zona.

Il Tar riteneva il ricorso infondato essendo la competenza del Comitato permanente regionale in base all'art 27 co.4 dell'AIR Puglia .

Nell'atto di appello il dottor Sardelli reitera le censure respinte dal Tar sostenendo la erroneità della sentenza:

- perché la regione avrebbe adottato un provvedimento in carenza di potere

ricadendo la relativa competenza ad individuare zone carenti straordinarie in capo alla Asl territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 dell' ACN 8.7.2010;

- perché il Comitato permanente regionale avrebbe potuto al più definire i criteri di individuazione delle zone carenti ma non concretamente individuarle ed attivarle e ciò in relazione alle limitate competenze assegnate al medesimo Comitato dall'art. 24 dell'ACN;

-perchè l'ACN considera la attivazione di zona carente straordinaria solo come soluzione estrema mentre la regione Puglia non ha considerato gli strumenti ordinari individuati dalla contrattazione collettiva per fare fronte a carenze di assistenza; a tale riguardo l'appellante richiama l'art. 39 co.12 dell'ACN in vigore, l' art. 27 dell'AIR che a sua volta richiama la procedura di cui all'art. 38 co.3 dell'ACN (deroghe al massimale, conferimento di incarico provvisorio);

-per violazione delle previsioni della contrattazione collettiva sul cd rapporto ottimale. L'art. 32 co.8 dell'ACN impone che qualsiasi inserimento sul territorio di nuovi pediatri di libera scelta che comporti un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile rispetto al rapporto ottimale stabilito dal medesimo accordo deve essere pattuito nell'ambito degli accordi regionali.

In concreto ribadisce l'appellante che a Ceglie Messanica, in relazione alle condizioni dei residenti e alla forte denatalità, al più avrebbero potuto operare due pediatri e non tre e giammai avrebbe potuto essere istituita una zona carente straordinaria. Infatti la DD 461/11 prevede che la zona carente possa essere istituita laddove venga accertato che un determinato Comune risulti saturo e non via sia un altro Comune a distanza di 10 KM.

Tuttavia nell'ambito del medesimo Distretto 3 è presente il Comune di San Michele Salentino che dista da Ceglie M 9,027 KM, quindi inferiore ai 10 KM indicati dal medesimo provvedimento.

Del resto anche il Comitato aziendale della Asl BR all'uopo chiamato a pronunciarsi su eventuali situazioni di carenza assistenziale aveva espresso il proprio parere negativo in merito alla individuazione di nuovi posti di pediatria di libera scelta.

Si è costituita la regione Puglia evidenziando in primis che alla data di rilevazione delle carenze straordinarie (5.10.2011) il dottor Sardelli aveva in carico 932 pazienti e che la Asl Br nelle more ha assegnato la zona carente al soggetto utilmente collocato nelle graduatoria dei medici che avevano presentato istanza di partecipazione; esisterebbe quindi un soggetto assegnatario della sede del comune di Ceglie al quale avrebbe dovuto essere notificato il ricorso in primo grado che ove accolto determinerebbe effetti risolutivi della nomina.

La regione richiama quindi l'art. 32 dell'ACN del 29.7.2009 co.8 e 9 e l'art. 38 co.1 e 3 dello stesso Accordo che dispone un limite di scelte per i pediatri iscritti negli elenchi, salvo deroghe autorizzate dalla Regione. In punto di competenza richiama l'Accordo Integrativo Regionale recepito con DGR 229/2007, norma finale n.3 concludendo con la richiesta di conferma della sentenza del Tar ed il rigetto dell'appello.

2. Il Collegio evidenzia che, dopo il passaggio in decisione della causa, sono emersi, in sede di discussione, dubbi in ordine alla ammissibilità della stessa in relazione alla mancata impugnativa, già in primo grado, degli atti sopraggiunti, conseguenti alla decisione regionale impugnata istitutiva di zone carenti, con i quali le singole Aziende Sanitarie hanno provveduto a

bandire i concorsi per la assegnazione delle sedi individuate a livello regionale. In particolare la Asl BR ha provveduto, con deliberazione n.178 del 27.2.2012, ritualmente pubblicata, ad approvare le graduatorie dei medici che avevano presentato istanza di partecipazione all'avviso e successivamente ad assegnare le stesse ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, tra queste assegnando anche la sede del comune di Ceglie Messapica.

Con l'effetto che, sia pure dopo la proposizione del ricorso originario, a seguito della successiva attività provvedimento di cui sopra si è consolidata la posizione di un controinteressato al quale il ricorso non è stato notificato e che verrebbe direttamente inciso dall'eventuale accoglimento del presente appello.

3. Il Collegio ritiene conseguentemente in base all'art. 73 co.3 del c.p.a. di dover assegnare alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tale unica questione fissando nel contempo la pubblica udienza per la definitiva trattazione della causa al 30 ottobre 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) assegna alle parti giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.

Fissa la pubblica udienza per definizione della causa al 30 ottobre 2014.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente  
Salvatore Cacace, Consigliere  
Bruno Rosario Polito, Consigliere  
Vittorio Stelo, Consigliere  
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)